

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 31380 Anno 2022**

**Presidente: PETRUZZELLIS ANNA**

**Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO**

**Data Udienza: 26/04/2022**

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

1. Vescovo Simona, nata a Roma il 4.12.1968;
2. Manenti Aldo, nato a Priverno il 15.01.1947;
3. Manenti Simone, nato a Roma il 17.08.1977;
4. Pietrosanti Luca Maria, nato a Roma il 2.11.1964;

avverso l'ordinanza emessa in data 20 gennaio 2022 dal Tribunale di Latina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;  
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;  
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;  
uditi i difensori, avvocati Franco Carlo Coppi nell'interesse di Luca Maria Pietrosanti, Renato Archidiacono, nell'interesse di Simona Vescovo e anche in sostituzione dell'avvocato Tommaso Pietrocarlo nell'interesse di Luca Maria Pietrosanti, Roberta Porcaro nell'interesse di Aldo Manenti e Silvia Buonomo nell'interesse di Simone Manenti, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con decreto del 10 dicembre 2020, ha disposto il sequestro preventivo della somma di 1.500.000,00 in via diretta sui conti correnti di Simone Manenti, Roberto Manenti, Simona Vescovo o per equivalente nei confronti degli stessi e di Luca Maria Pietrosanti, Aldo Manenti Luigi Buttafuoco, in ordine al reato di cui all'art. 110, 648-ter.1 contestato a Luca Maria Pietrostefani, Simone Manenti, Aldo Manenti e Simona Vescovo (capo 4), nonché al reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. contestato a Roberto Manenti (capo 5) e Luigi Buttafuoco (capo 6).

Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 21 gennaio 2021, ha accolto le richieste di riesame presentate dai difensori delle persone sottoposte ad indagine e ha annullato il decreto di sequestro per insussistenza del *fumus commissi delicti* in relazione ai delitti per i quali era stata emessa la misura cautelare reale impugnata.

Il Pubblico Ministero ha impugnato questa ordinanza e la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 45396 del 10 novembre 2021, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Latina limitatamente alla posizione di Luca Maria Pietrosanti, Aldo Manenti, Simone Manenti e Simona Vescovo, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Latina competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. e rigettando nel resto il ricorso.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Latina, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il decreto di sequestro preventivo della somma di 1.500.000,00 disposto dal Giudice per indagini preliminari con riferimento al delitto di cui al capo 4) dell'imputazione cautelare nei confronti di Luca Maria Pietrosanti, Aldo Manenti, Simona Vescovo e Simone Manenti, condannando gli istanti al pagamento delle spese del procedimento incidentale.

2. Gli avvocati Franco Coppi, nell'interesse di Luca Maria Pietrosanti, Roberta Porcaro, nell'interesse di Aldo Manenti, Silvia Buonomo, nell'interesse di Simone Manenti, e Renato Archidiacono e Marco Fagiolo, nell'interesse di Simona Vescovo, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento.

2.1. L'avvocato Franco Coppi, nell'interesse del Pietrosanti, deduce due motivi e, segnatamente, la nullità dell'ordinanza impugnata e del decreto del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 e la nullità dell'ordinanza impugnata per difetto assoluto di motivazione in ordine al *periculum in mora*.

2.2. L'avvocato Roberta Porcaro nell'interesse di Aldo Manenti, con unico motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 125, 309, 321 e 324 cod. proc. pen.

2.3. L'avvocato Silvia Buonomo, nell'interesse di Simone Manenti, con unico motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 125, 309, 321 e 324 cod. proc. pen.

2.4. Gli avvocati Renato Archidiacono e Marco Fagiolo nell'interesse di Simona Vescovo deducono due motivi e, segnatamente, l'erronea applicazione degli artt. 125, 321, commi 1 e 2 *bis*, 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. e l'erronea applicazione degli artt. 321, commi 1 e 2-*bis*, cod. proc. pen. in relazione all'art. 325, comma 3, cod. proc. pen.

2.5. I ricorrenti deducono, con varietà di accenti ma congiuntamente, di aver eccepito nel giudizio di rinvio la nullità del decreto di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari in ragione dell'assenza della motivazione in punto di *periculum in mora* del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto del reato e la sua contrarietà al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza "Ellade".

Il Tribunale del riesame di Latina, tuttavia, a fronte di una motivazione radicalmente assente (e non solo insufficiente) del titolo genetico, avrebbe fatto un uso illegittimo del potere integrativo della motivazione attribuitogli dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., sostituendo integralmente la motivazione assente del titolo genetico in spregio ai principi sanciti dalle Sezioni Unite Capasso (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01).

La motivazione integrativa del Tribunale del riesame in punto di *periculum in mora*, peraltro, sarebbe apodittica, assolutamente carente (e, dunque, inesistente) ed errata in diritto, in quanto non avrebbe tenuto conto della situazione fattuale concreta e attuale, ma si limiterebbe a ipotizzare eventi futuri e incerti.

Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato l'ampio lasso di tempo decorso dalla consumazione delle condotte contestate (risalenti all'8 gennaio 2019) e la mancanza, *medio tempore*, della prova di condotte degli indagati volte a occultare o disperdere il proprio patrimonio, anche a fronte di un vincolo reale che aveva attinto somme di danaro di valore eccedente rispetto a quella indicata nel titolo genetico.

Illogico sarebbe, inoltre, il rilievo del Tribunale del riesame secondo il quale la capienza dei patrimoni dei soggetti attinti dal vincolo reale, dimostrata peraltro ricorrendo a consulenze tecniche, non escluderebbe il *periculum in mora*, anche in considerazione della scelta (stigmatizzata dal Tribunale come "inautentica") degli indagati di costituire, prima dell'ordinanza adottata all'esito del giudizio di rinvio,

4

20

due depositi bancari *ad hoc* e versare sullo stesso l'importo di euro 1.500.000, mettendolo a disposizione degli inquirenti.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Occorre rilevare, in via preliminare, che le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza "Ellade", hanno statuito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del *periculum in mora*, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili *ex lege* (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01).

Le Sezioni unite hanno, infatti, rilevato come tale motivazione sia necessaria anche nell'ottica del «rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata».

Le Sezioni unite hanno, infatti, precisato che l'automatismo operante nella precedente interpretazione giurisprudenziale, che considerava sussistente *in re ipsa* il *periculum* nel caso di sequestro preventivo prodromico alla confisca obbligatoria, era antitetico rispetto al dettato costituzionale, consentendo alla misura cautelare reale di incidere, in via generalizzata e incondizionata, sui diritti fondamentali del soggetto attinto anche in misura sproporzionata e più di quanto non lo possa la pronuncia di merito.

3. I ricorrenti hanno dedotto, in via preliminare, la nullità dell'ordinanza impugnata e del decreto del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 e la nullità dell'ordinanza impugnata per difetto assoluto di motivazione.

Il Tribunale di Latina, infatti, richiamandosi ai principi delle Sezioni Unite nella sentenza "Ellade" in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*, avrebbe illegittimamente esercitato i poteri di integrazione della motivazione del titolo

cautelare genetico, provvedendo a sostituire in via integrale la motivazione integralmente carente sul punto del titolo genetico.

Il Tribunale di Latina, pur avendo rilevato come «l'ordinanza del G.I.P. non rechi un autonomo passaggio argomentativo espressamente dedicato al *periculum*», dunque, secondo quanto statuito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza Capasso, avrebbe dovuto annullare il decreto di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.

#### 4. Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, nel senso che il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01).

In sede di riesame avverso misure cautelari reali, il tribunale, dunque, non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione *per relationem*, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (*ex plurimis*: Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509 - 01; Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Lanza, Rv. 271413 - 01).

Muovendo da questi principi deve, tuttavia, rilevarsi che il Tribunale di Latina ha legittimamente esercitato il potere di integrazione della motivazione accordatogli dal codice di rito, ritenendo che la motivazione del giudice per le indagini preliminari in tema di *periculum in mora* fosse «insufficiente ai fini del principio espresso dalla sentenza n. 369569 dell'11.10.2021 della Corte di Cassazione, ma non del tutto assente».

Il Tribunale di Latina ha, infatti, rilevato che, ancorché «l'ordinanza del G.I.P. non rechi un autonomo passaggio argomentativo espressamente dedicato al *periculum*», «la sua motivazione sul punto è contenuta nel richiamo all'art. 240,

c.p. ed alla ritenuta ricorrenza degli elementi per disporre la misura, trattandosi di beni che costituiscono prodotto, profitto o prezzo dei reati... dovendo il richiamo all'obbligatorietà della confisca essere inteso, ai fini perseguiti dal giudice che ha emesso l'ordinanza, quale assolvimento dell'onere motivazionale sul *periculum*, che, a suo vedere -trattandosi di indirizzo percorso dalla larga maggioranza della giurisprudenza di merito prima della predetta pronuncia - non avrebbe necessitato di ulteriore approfondimento».

Il Tribunale del riesame ha, dunque, correttamente rilevato che il Giudice per le indagini preliminari di Latina nel decreto di sequestro preventivo non ha ommesso di motivare in ordine al *periculum in mora*.

Secondo l'orientamento consolidato al momento dell'adozione della misura cautelare, il Giudice per le indagini preliminari ha, infatti, dimostrato la ricorrenza di questo presupposto di fattispecie ricorrendo ad un automatismo e, segnatamente, lo ha ritenuto sussistente *in re ipsa*, assorbito dall'obbligatoria confiscabilità della cosa, senza che sul punto vi fosse alcun margine di discrezionalità giudiziale.

Anche le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Ellade, chiamate a sindacare la legittimità di un'ordinanza del Tribunale del riesame che «adottando... una non corretta equivalenza tra confiscabilità *tout court* del bene e non necessità di motivazione, ha contravvenuto alla necessità di spiegare, in conformità alla corretta esegesi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, le ragioni della necessità di adozione dell'ablazione provvisoria del terreno prima della pronuncia di condanna e, con essa, della statuizione di confisca», hanno annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame.

Deve, dunque, essere escluso l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale del riesame aveva il potere di integrare la motivazione - fondata su un mero automatismo - del titolo cautelare genetico in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*.

5. Con ulteriore censura i ricorrenti hanno congiuntamente dedotto che la motivazione adottata dal Tribunale del riesame di Latina in punto di *periculum in mora*, sarebbe apodittica, meramente apparente (e, dunque, inesistente) ed errata in diritto, in quanto non esaminerebbe la situazione fattuale reale e attuale, ma si limiterebbe a ipotizzare eventi futuri e incerti.

6. La censura è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Ellade hanno affermato che il giudice di merito, nel motivare il *periculum in mora*, nel provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla

confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del *periculum in mora* e, segnatamente, indicare le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

L'onere di motivazione può, dunque, ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.

Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniquale volta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del *periculum*, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitivo del giudizio».

7. Il Tribunale di Latina nell'ordinanza impugnata, tuttavia, non ha fatto buon governo di questi principi, in quanto ha ritenuto sussistente «il pericolo che, in assenza di vincolo reale, i beni possono, nelle more del giudizio, essere utilizzati o alienati, sfuggendo pertanto la futura ablazione» immotivatamente, rilevando che «a tal fine... nulla rileva la presunta capienza patrimoniale dei soggetti attinti della misura, atteso che ciò non impedisce che comunque si spoglino, almeno formalmente, dei loro beni per preservare della futura confisca».

Con tale argomento, tuttavia, il Tribunale ha motivato solo apparentemente la sussistenza del *periculum*, in quanto ha posto a fondamento dello stesso un rischio di dispersione del patrimonio dei ricorrenti affermato in termini meramente apodittici e prospettato come meramente eventuale, se non congetturale.

La linea argomentativa adottata dal Tribunale del riesame di Latina, del resto, viola il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, in quanto supera l'automatismo che esonerava dal motivare sul *periculum in mora* in ragione dell'obbligatorietà della confisca del profitto del reato, con uno nuovo, fondato sull'ubiquitaria sussistenza di un rischio di dispersione patrimoniale, indipendentemente dalle condizioni patrimoniali e dalle condotte del soggetto attinto dal vincolo reale.

Il *periculum in mora* necessario per disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve, invece, pur sempre essere concreto ed attuale, e

non già meramente congetturale, e deve essere specificamente argomentato in relazione a ciascun soggetto attinto dalla misura cautelare reale.

Il Tribunale non si è, dunque, conformato al principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite nella sentenza Ellade e non ha motivato sulla documentazione prodotta dalle difese in ordine alle condizioni patrimoniali e alla composizione del patrimonio di ciascun ricorrente, al fine di verificare la sussistenza o meno di indici (soggettivi o oggettivi) che inducano a ritenere comprovato il rischio che, nel tempo necessario per pervenire all'accertamento di merito, la futura esecuzione della confisca possa essere vanificata da atti di dispersione del patrimonio.

Errato, del resto, è anche il secondo argomento posto a fondamento della ritenuta sussistenza del *periculum in mora*.

I ricorrenti, infatti, hanno dedotto nel giudizio di riesame l'insussistenza del *periculum in mora*, in quanto avrebbero costituito, pur a fronte dell'originario annullamento del decreto di sequestro preventivo, due depositi bancari *ad hoc*, sui quali sarebbe confluito l'importo di euro 1.500.000 (e, dunque, una somma pari a quella attinta dal vincolo reale quale profitto dei reati ritenuti sussistenti nei limiti delibatori propri della sede cautelare), mettendolo a disposizione degli inquirenti.

Il Tribunale, tuttavia, ha stigmatizzato questa iniziativa come un gesto «inautentico», atto, per converso, proprio a dimostrare la sussistenza del *periculum in mora*.

Il Tribunale, tuttavia, in sede di applicazione della misura cautelare reale finalizzata alla confisca del profitto del reato non è tenuto a verificare la spontaneità dell'intento dei ricorrenti nella messa a disposizione del profitto, come in sede di determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. o di concessione delle attenuanti generiche, quanto a stabilire se sussista o meno il *periculum in mora* secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite di questa Corte.

8. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere accolti e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Latina competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso il 26/04/2022.